



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 28 del 17.2.2012

Raccolta Ufficiale

N. 165

del 27/03/2012

OGGETTO: Impegno e liquidazione imposta di registro sentenza n. 283/2010 pronunciata nel giudizio Comune di Castellana Grotte c/ I.A.C.P. + 1 innanzi Tribunale di Bari (R.G.: 1067/2001).

IL RESPONSABILE

Premesso:

che, con atto di Giunta Comunale n. 157 del 24.7.2000, esecutivo ai sensi di Legge, il Comune stabiliva di affidare all'Avv. Pasquale Misciagna, l'incarico per il recupero delle somme dovute dalle Cooperative Edilizie o dai singoli soci nella ipotesi di avvenuto scioglimento delle stesse, nonché dall'I.A.C.P. di Bari per la differenza del costo del suolo per la quota assegnata dalla zona P.E.E.P., a saldo di ogni loro spettanza, dando mandato allo stesso di attivare ogni procedura utile ai fini del recupero;

che l'Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione dell'imposta n. 2010/003/SC/00000283/0/001, pervenuto il 3.1.2012, acquisito al protocollo generale dell'Ente il 5.1.2012 al n. 281 chiedeva al Comune di Castellana Grotte il pagamento, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avviso, della somma complessiva di € 194,62 a titolo di imposta di registrazione della predetta sentenza n. 283/2010, pronunciata nel giudizio in oggetto;

che l'Ufficio Contenzioso dell'Ente, con lettera raccomandata a.r. datata 11.1.2012, prot. n. 630 del 13.1.2012 chiedeva all'Avv. Misciagna, difensore dell'Ente, di esprimere, con urgenza, parere in merito al pagamento della stessa a carico del Comune;

che, con lettera-fax, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 30.1.2012 al n. 1714, l'Avv. Misciagna comunicava all'Ente di pagare l'imposta nel termine indicato nell'avviso trasmetteva, altresì, copia del dispositivo della sentenza n. 283/2010 con la quale la III Sez. Civile del Tribunale di Bari, il 12.1.2010, definitivamente decidendo nel processo n. 1067/2001, così provvedeva: "1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice Amministrativo; 2) compensa tra le parti le spese del giudizio";

ritenuto di dover procedere al pagamento della predetta somma di € 194,62;

rilevato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2011, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 degli Enti Locali è stato prorogato al 30.6.2011 e che, pertanto, risulta autorizzato, sino a tale data, l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, applicando, in tal caso, ai fini dell'effettuazione delle spese, le modalità di cui al comma 1 dello stesso citato articolo;

visto il decreto sindacale prot. n. 23492 del 28.11.2008;

visto il decreto sindacale prot. n. 14370 del 7.8.2009;

visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

tenendo conto di quanto esposto in narrativa:

1) di prendere atto dell'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2010/003/SC/00000283/0/001, pervenuto il 3.1.2012, acquisito al protocollo generale dell'Ente il 5.1.2012 al n. 281 con la quale l'Agenzia delle Entrate, ha chiesto al Comune di Castellana Grotte, il pagamento, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avviso, della somma complessiva di € 194,62, a titolo di imposta di registrazione della predetta sentenza n. 283/2010, pronunciata nel giudizio in oggetto;

2) di assumere apposito impegno di spesa pari ad € 194,62 con imputazione al cap. al cap. 141.01, epigrafato: "Spese per imposta di registrazione sentenza" del redigendo bilancio 2012;

3) di dare atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2011, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2011, il termine per l'approvazione dei Bilanci di previsione degli EE.LL. dell'anno 2012 è stato prorogato alla data del 31.03.2012 e che pertanto, risulta autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e con le modalità di effettuazione delle spese di cui al comma 1 del medesimo articolo;

4) di liquidare e, contestualmente pagare all'Agenzia delle Entrate la somma di € 194,62 a titolo di imposta di registro della sentenza n. 283/2010 pronunciata il 12.1.2010 dal Tribunale di Bari nella controversia tra il Comune di Castellana Grotte, I.A.C.P. (convenuto) e Regione Puglia (chiamata in causa), entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avviso;

5) di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 13.11.1997, specificando che l'altro ufficio comunale interessato è il IV Servizio-Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
(Uff. Cont./D.F.)

f.to Rag. Renato Contento

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 17/02/2012 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno 127/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n:513

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 27/03/2012 al _02/04/2012.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 27 marzo 2012